

Normativa

CBAM: inizio fase definitiva

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la fase definitiva del **Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)**, che impone agli importatori UE di dichiarare e compensare le emissioni di CO2 incorporate in merci ad alta intensività carbonica importate da paesi extra-UE. I principali obblighi riguardano la registrazione come dichiarante autorizzato, il calcolo delle emissioni e l'acquisto futuro di certificati CBAM.

Il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) è il meccanismo dell'Unione Europea che determina un costo sul carbonio incorporato nelle merci importate nei settori ad alta intensità di emissioni con l'obiettivo di garantire una concorrenza leale tra imprese europee soggette al sistema ETS (Emission Trading System) e importatori extra-UE di prodotti ad alta intensità di emissioni.

Le **merci soggette** sono ferro, acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno specificatamente indicati nel Regolamento UE 2023/956. Escluse merci sotto 150 euro di valore o importazioni nette annue inferiori a 50 tonnellate (soglia de minimis dal Reg. UE 2025/2083).

Gli importatori (o rappresentanti doganali indiretti) devono ottenere lo status di **"dichiarante CBAM autorizzato"** tramite domanda **entro il 31 marzo 2026**, con deroga transitoria per importazioni fino al 30 settembre 2026 se presentata in tempo. Presentare dichiarazione annuale nel Registro CBAM (prima per 2026 entro 30 settembre 2027), riportando quantità importate, emissioni dirette/indirette incorporate e certificati da restituire.

Di seguito breve schema riepilogativo:

Obbligo	Scadenza 2026	Dettagli
Registrazione EORI + accesso Registro CBAM (SPID/CIE)	Prima di importare	Portale Commissione UE
Domanda dichiarante autorizzato	Entro 31/03	Autorità competente nazionale
Dichiarazione annuale	Entro 30/09/2027 (per 2026)	Emissioni + fornitori extra-UE
Acquisto certificati CBAM	Da feb 2027	1 cert./t CO2eq, prezzo ETS UE (riducibile se pagato all'origine)

Il **calcolo delle emissioni** deve basarsi su valori effettivi (dati verificati da fornitore) o valori standard onde evitare **sanzioni** fino a 100€ per tonnellata di CO2 non dichiarata o non coperta.

Fonte:

www.alpimelissa.com - 12 gennaio 2026

www.studioarmella.it – 22 gennaio 2026

Ufficio Commercio Estero
Camera di Commercio di Genova